

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1972

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la settima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1519/72

(72/470/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema latte <sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/71 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1519/72 della Commissione, del 14 luglio 1972, relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi <sup>(5)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che sia fissato, per ogni gara particolare, tenuto conto delle offerte ricevute, un prezzo minimo di vendita per ciascuna delle attribuzioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, rispettivamente lettere a) e b) di tale regolamento e si decida di non dar corso alla gara; che secondo l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1519/72, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione e d'esportazione deve essere fissato contemporaneamente, tenuto conto della differenza tra il prezzo minimo e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della terza gara parti-

colare, i prezzi minimi al livello sotto indicato e determinare in conseguenza l'importo del deposito cauzionale di trasformazione e d'esportazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la settima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1519/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 12 dicembre 1972, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione e l'importo del deposito cauzionale di trasformazione e d'esportazione sono fissati nel modo seguente:

Attribuzione del burro	Prezzo minimo in u.c./100 kg	Deposito cauzionale in u.c./100 kg
a) Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1519/72	25,—	161,—
b) Articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1519/72	non viene dato seguito alla gara	

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 162 del 18. 7. 1972, pag. 1.